ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTEVICO
Via M. Cicognini, 5 – 25026 PONTEVICO – BS
Tel. 030/930167 - fax 030/9930431 - C.F. 97016170173 – C.M. BSIC89500X
bsic89500x@istruzione.it - bsic89500x@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufficio UFDFIX
www.icpontevico.edu.it

VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO E CRITERI DI DEROGA

Si informano i genitori che il D.Lgs n. 62/2017 all'art. 5 comma 1 stabilisce che, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado è **richiesta la frequenza di almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato**.
L'articolo 5, comma 2, del D.Lgs n. 62/2017 prevede inoltre la possibilità da parte delle Istituzioni scolastiche di stabilire "con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione."

Pertanto, il **Collegio Docenti, nella seduta del 29 marzo 2023, con delibera n. 19**, ha approvato i seguenti criteri di deroga per la validità dell'anno scolastico:

- malattie giustificate con certificato medico;
- terapie e/o cure continuative o ricorrenti svolte in orario scolastico presso strutture pubbliche o private, programmate e documentabili;
- visite specialistiche e day hospital;
- casi familiari, trasferimenti temporanei anche all'estero, lutto di parente stretto e altre evenienze particolarmente gravi;
- situazioni di disagio familiare e personali segnalate dai servizi che hanno in carico gli alunni interessati e opportunamente documentate;
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuole di Paesi stranieri;
- partecipazione ad attività artistiche di particolare rilevanza;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come riposo certi giorni/periodi;
- altri motivi di carattere straordinario, a ora non individuabili, adeguatamente motivati.